

Recupero contributo SSN – autocarri di imprese edili adibiti al trasporto in conto proprio

5 Luglio 2017

Si segnala che tutte le imprese edili che possiedono autocarri adibiti al trasporto delle merci – sia per conto proprio che per conto terzi – possono recuperare nel 2017, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci.

L'ammontare massimo dell'importo compensabile nel 2017 è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 4 luglio 2017.

Le condizioni per poter compensare il contributo versato al SSN sono:

- ? che il veicolo abbia una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate;
- ? che il veicolo sia omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, ovvero che sia di categoria Euro 2 o superiore.

La compensazione potrà essere effettuata col modello F24 utilizzando il codice tributo "6793".

In allegato il Comunicato dell'AdE

[29236-Agevolazioniautotrasportatori 04_07_2017.pdf](#)[Apri](#)